



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 14/11/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 15 ottobre 2013, n. 255

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante Urbanistica al PdF per l'ampliamento dell'area destinata ad Insediamenti Produttivi
- Autorità Procedente: Comune di Corsano (LE).

L'anno 2013 addì 15 del mese di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 4915 del 27/07/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6352 del 03/08/2012, il Comune di Corsano presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, della Variante Urbanistica al P. d F. vigente per l'ampliamento dell'area destinata ad Insediamenti Produttivi, con allegato il Rapporto Preliminare Ambientale anche su supporto digitale.

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 6857 del 31/08/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Lecce - Settore Territorio Ambiente e Programmazione Strategica,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce,
- ARPA Puglia

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché si invitava l'Autorità Procedente a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. n. 132788 del 17/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7541 del 20/09/2012,

l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce trasmetteva il proprio contributo non ritenendo che "l'attuazione di quanto previsto nel Piano in esame comporti impatti sfavorevoli significativi sulla salute delle persone". Con nota prot. n. 11366 del 01/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8448 del 17/10/2012, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia trasmetteva il proprio contributo ritenendo che "il progetto in questione non vada assoggettato a VAS in quanto non comporta effetti significativi sull'ambiente, purchè sia preventivamente verificata l'assenza di rischio archeologico dell'area, sulla base di una valutazione dell'impatto archeologico, subordinata al parere favorevole di questa Soprintendenza" in quanto "nel 2010 a breve distanza dall'area oggetto della variante al PdF vigente, e precisamente al foglio 8 partt. 610 e 645 della planimetria catastale del Comune di Corsano, è stata individuata una significativa area di frammenti fittili presumibilmente riferibile ad un insediamento rurale d'età romana e tardo antica".

Con nota prot. n. 11536 del 28/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8442 del 17/10/2012, l'Autorità di Bacino comunicava che "dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare non risultano aree interessate da vincoli PAI".

Con nota prot. n. 3597 del 04/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8414 del 17/10/2012, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza".

Con nota prot. n. 9 dell'08/01/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 815 del 29.01.2013, il Servizio regionale Tutela delle Acque trasmetteva il proprio contributo in merito, verificando la coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, con la normativa vigente relativa agli scarichi fognari ed al trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, nonché con le politiche di risparmio idrico ed eventuale riuso.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Corsano;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva della Variante è la Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 56 del 1980.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Variante Urbanistica al PdF per l'ampliamento dell'area destinata ad Insediamenti Produttivi nel Comune di Corsano sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE URBANISTICA

Oggetto del presente provvedimento è la Variante Urbanistica, così come trasmesso dal Comune di Corsano con nota prot. n. 4915 del 27/07/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6352 del 03/08/2012.

L'obiettivo della Variante al Programma di Fabbricazione vigente, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 2395 del 12.11.1976, è la modifica della zonizzazione di un'area adiacente alla zona PIP esistente da zona agricola E2 - Agricola produttiva normale e fascia di rispetto di circa 20 metri a zona D1 per Insediamenti Artigianali, Industriali e Commerciali. Saranno consentiti:

- impianti di piccole industrie, di edifici artigianali, entrambi corredati da relativi servizi tecnici ed amministrativi;

- centri commerciali e grandi magazzini all'ingrosso e al dettaglio con relativi servizi tecnici ed amministrativi;
- depositi e magazzini.

E' altresì consentita la realizzazione di un solo alloggio per azienda ad uso del dirigente o del custode, per una superficie utile non superiore a mq. 100, realizzato nell'ambito dello stesso lotto di intervento avente una volumetria lorda non superiore al 20% di quella totale.

Nel RAP si dichiara che "ad oggi, nell'Area PIP di Corsano non sono disponibili lotti da assegnare alle aziende richiedenti" e che "vi sono numerose richieste per l'insediamento di nuove attività, non solo a carattere artigianale o industriale, ma anche del tipo commerciale, con differenti e ovvie esigenze di tipologia edilizia del manufatto, di area di pertinenza, di ubicazione, di visibilità e altre caratteristiche proprie delle attività da insediare". Inoltre sussiste "l'esigenza, da lungo tempo valutata e manifestata dall'Amministrazione Comunale, di dare la possibilità agli artigiani e agli operatori commerciali di spostare alcune attività dall'area urbana in una zona adeguatamente attrezzata, decongestionando così il centro abitato dalla mobilità legata alla movimentazione delle merci, garantendo quindi la sicurezza della viabilità urbana, l'intasamento stradale per l'occupazione delle aree da destinare a parcheggio e quant'altro connesso" (paragrafo 2.0).

L'area interessata "è delimitata a nord e ad est con viabilità esistente, a sud all'incirca in allineamento con il PIP esistente ed a ovest adiacente alla zona PIP esistente. Tutto il complesso è adiacente alla Strada Provinciale 81 Tricase-Santa Maria di Leuca". La superficie complessiva interessata dalla variante è pari a mq. 147.475.

La variante prevede un indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,5 mc/mq, un'altezza massima degli edifici di m 10,00, aree destinate a verde in ogni lotto maggiori del 20% della superficie del lotto ed i restanti standard urbanistici come da DM n. 1444/68. "Il progetto propone un principio insediativo "ad anello" per raccordarsi felicemente, attraverso il prolungamento di due appendici stradali, all'area P.I.P. preesistente". Nell'area è stata "già realizzata la viabilità interna con finanziamenti regionali e con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 10.04.2004, è stato approvato il progetto, con adozione di Variante al PdF, ai sensi della Legge Regionale 13/2000, dei lavori di Completamento e Miglioramento delle Infrastrutture della Zona PIP del Comune di Corsano. La suddetta viabilità è infrastrutturata come segue:

- rete di fognatura pubblica;
- rete elettrica;
- rete di pubblica illuminazione;
- rete pubblica antincendio;
- rete viaria interna;
- marciapiedi e arredo urbano".

Nella variante, al contrario della zona D già esistente, per la quale è prevista la realizzazione esclusiva "di industrie di tipo non pesante e non inquinante", non è specificata la tipologia di industrie ed attività, con riferimento alla definizione di "industrie insalubri di prima o seconda classe" (R.D. n. 1265 del 27.07.1934), nonché alle fattispecie di impianti soggetti alla normativa di VIA e/o di AIA (d.lgs. 152/2006 e l.r. 11/2001). Per quanto riguarda l'attuazione, le Norme Tecniche prevedono che "gli interventi in detta zona sono subordinati alla redazione ed approvazione di un nuovo strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica (P.P. e/o P.I.P.)".

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento principalmente al PUTT/P, al PTCP di Lecce, al PAI, al PTA. analizzando la situazione vincolistica esistente della quale si riferisce in seguito.

I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nella scelta della localizzazione, nel dimensionamento dell'area, e nella normativa tecnica che deve orientare le scelte progettuali e gestionali della zona produttiva alla sostenibilità ambientale.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L'area si presenta attualmente ineditata, a parte la viabilità già realizzata, "inserita in un contesto agricolo caratterizzato da zone coltivate ad uliveto e da aree adibite a seminativo con alcuni appezzamenti lasciati incolti, che si incunea tra l'esistente zona PIP e il polo sportivo di Corsano".

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel documento di verifica, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o ATD del PUTT/P; tuttavia, con nota prot. n. 11366 del 01/10/2012, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ha segnalato che "nel 2010 a breve distanza dall'area oggetto della variante al PdF vigente, e precisamente al foglio 8 partt. 610 e 645 della planimetria catastale del Comune di Corsano, è stata individuata una significativa area di frammenti fittili presumibilmente riferibile ad un insediamento rurale d'età romana e tardo antica";

- è individuata interamente come ATE tipo C dal PUTT/P, confermato dai "primi adempimenti al PUTT/P" approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 24/06/2008, come dichiarato nel RAP, pertanto sarà necessario acquisire il parere paesaggistico;

- è prossima, ma non direttamente interessata, dal vincolo paesaggistico individuato dalla L. 1497/39 "Corsano - Zone costiere e rimanente territorio comunale" (Dichiarazione di notevole interesse pubblico) in quanto tale vincolo, istituito con DM del 14 novembre 1974, è stato successivamente ridefinito con DM del 12 ottobre 2005 con l'esclusione dell'area in esame, come riportato nel RAP.

In relazione al PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013, non si segnalano ulteriori contesti paesaggistici nell'area in esame, unicamente la strada SP 81, adiacente all'area PIP già realizzata, è definita come strada a valenza paesaggistica. In generale il territorio di Corsano rientra nei "paesaggi costieri ad alta valenza paesaggistica", tuttavia l'area in esame è classificata come paesaggio rurale "a valenza ecologica medio-bassa". A tal proposito si segnala che non sono pervenuti i contributi del Servizio regionale Assetto del Territorio e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;

- non è direttamente interessata da siti della Rete Natura 2000, tuttavia a circa 400 m è presente l'IBA147 "Costa tra Capo d'Otranto e Costa Santa Maria di Leuca".

In relazione all'uso del suolo, dalla Carta di uso del suolo della Regione Puglia, nonché dall'esame dell'ortofoto 2010 emerge la presenza di uliveti e seminativi. Gli ulivi presenti non sembrano avere caratteristiche di monumentalità ai sensi della LR 14/2007.

In riferimento alla tutela delle acque ed alle condizioni di regime idraulico e della stabilità

geomorfologica, l'area di intervento:

- ricade interamente in una zona perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque come "aree soggette a contaminazione salina", come confermato dal Servizio regionale Tutela delle Acque nella nota prot. n. 9 dell'08/01/2013, per le quali "il PTA prevede specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione" (misura 2.10);
- non interferisce con aree a rischio idrogeologico individuate dal PAI vigente, come confermato dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 11536 del 28/09/2012;
- non è interessata da elementi del sistema idrogeomorfologico segnalati dal PUTT/P o rappresentati nella Carta Idrogeomorfologica redatta dalla stessa Autorità di Bacino.

Nello studio idro-geomorfologico allegato alla documentazione si dichiara che "idrologicamente l'area è priva di un reticolo idrografico, data la natura stessa delle formazioni affioranti nell'area, permeabili per porosità ", che "idrogeologicamente si rinviene un solo acquifero profondo, che data la profondità di rinvenimento non potrà mai interagire con le opere fondali delle strutture da realizzare". Inoltre si segnala che il PTCP di Lecce, nella tavola w.1.1.3.a, individua l'area in esame come a media pericolosità ad allagamento, rispetto alla quale nello stesso studio si dichiara che "recenti studi condotti dall'Autorità di Bacino sulla pericolosità idraulica, escludono che tali aree possano essere interessate da allagamenti".

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'area in esame e nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Corsano è dotato di impianto di depurazione che, dai dati del PTA, ha come recapito finale il canale Torre Ricco e risulta dimensionato per 15391 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 22187. Sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009), e confermato dal Piano d'Ambito 2010-2018 dell'AATO Puglia, è previsto un adeguamento di tale impianto da effettuare entro il 2014. Si segnala inoltre che con DGR del 18 maggio 2010, n. 1177, è stato approvato un "Protocollo d'Intesa per l'assunzione in gestione e l'avvio all'esercizio dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Corsano, Alessano e Tiggiano in Provincia di Lecce". Come riportato nella DGR, il Comune di Corsano "ha realizzato ed è proprietario di un impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue, situato nelle immediate vicinanze dell'impianto di depurazione consortile dei reflui urbani a servizio dei Comuni di Corsano, Alessano e Tiggiano della Provincia di Lecce, allo stato attuale gestito dall'AQP S.p.A. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato", finalizzato alla "riduzione del prelievo dai pozzi durante la stagione irrigua, e ad alleviare lo stress della falda acquifera". Nel RAP non sono fornite ulteriori notizie su tale impianto di affinamento nonché sullo stato attuale di funzionamento del depuratore e sugli interventi di adeguamento e/o potenziamento dello stesso.

Relativamente alla produzione e smaltimento dei rifiuti, si segnala, dai dati disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che il Comune di Lecce ha evidenziato, per l'anno 2012, una percentuale di raccolta differenziata pari al 22,427 %, sostanzialmente confermato nel 2013. Dalla consultazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani risulta che il Comune di Corsano ha un sistema di raccolta del tipo "porta a porta".

Dal punto di vista della qualità dell'aria, non si segnala la presenza di centraline di monitoraggio della rete di ARPA Puglia nelle vicinanze dell'area in esame. La principale fonte di emissione di inquinamento atmosferico ed acustico è costituita dall'area produttiva già esistente che con la variante si intende ampliare. Nella documentazione presentata non vengono esplicitate il tipo di attività esistenti al fine della valutazione delle possibili emissioni, unicamente si dichiara che i capannoni che insistono nell'attuale area PIP "sono assegnati ad aziende di medie e piccole dimensioni con produzione di tipo artigianale o semindustriale". Non risulta che il Comune di Corsano abbia provveduto alla zonizzazione acustica del territorio secondo le disposizioni della L.447/95 e della LR 3/2002, tuttavia dall'analisi dell'ortofoto 2010 e della strumentazione urbanistica vigente fornita, non si segnalano nelle vicinanze aree da considerare

“particolarmente protette” (classe I) o “ad uso prevalentemente residenziale” (classe II). E' presente unicamente un'abitazione e l'area a servizi sportivi sul lato est dell'area.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Nel paragrafo 3 del RAP sono riportate alcune considerazioni sui potenziali impatti dovuti all'attuazione della variante su alcune componenti e tematiche ambientali (aria, acqua, suolo, natura e biodiversità, rifiuti, rumore, inquinamento luminoso, energia, paesaggio, campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti), soffermandosi in particolare sulla situazione vincolistica dell'area interessata.

Relativamente al paesaggio, come sopra rappresentato, pur ricadendo l'area in ATE di tipo C, non si evidenziano particolari valori paesaggistici. Il vincolo ex 1497/1939 risulta essere stato ripерimetrato nel 2005 con l'esclusione dell'area in esame, in ogni caso sarà necessario acquisire il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in relazione alla presenza dell'ATE C. In tale ambito e verrà valutata anche la coerenza con il PPTR adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013.

In merito a quanto rappresentato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, con nota prot. n. 11366 del 01/10/2012, sui ritrovamenti in un'area localizzata a breve distanza, la stessa Soprintendenza, ritiene “che il progetto in questione non vada assoggettato a VAS in quanto non comporta effetti significativi sull'ambiente, purchè sia preventivamente verificata l'assenza di rischio archeologico dell'area, sulla base di una valutazione dell'impatto archeologico, subordinata al parere favorevole di questa Soprintendenza”. Nella stessa nota si forniscono indicazioni relativamente alla redazione dello studio, comprensivo di attività di ricognizione sul campo. A tal proposito il Comune di Corsano non ha fornito ulteriori elementi conoscitivi o valutativi nel corso del presente procedimento, pertanto sarà necessario effettuare tale approfondimento al fine di ridurre l'impatto sul patrimonio archeologico.

Relativamente al fenomeno della contaminazione salina della falda, nel RAP si dichiara unicamente che “sarà salvaguardato l'acquifero profondo”, ad ogni modo si segnala che l'area in esame è già dotata delle urbanizzazioni primarie, realizzate in occasione dei sopra citati lavori di completamento e miglioramento delle infrastrutture della Zona PIP, anche se non viene citata la rete di approvvigionamento idrico. A tal proposito si segnala che le misure di salvaguardia del PTA, così come rappresentate nella nota del Servizio regionale Tutela delle Acque, prevedono che “il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali è sospeso ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8 c. 1, L.R. 18/99)”. Nella stessa nota si pone l'attenzione sull'individuazione del recapito degli scarichi idrici, sul rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento e trattamento delle acque meteoriche (Linee guida del PTA, Decreto del Commissario Delegato n. 282/2003, Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario delegato n. 191/2002), nonché sulle politiche di risparmio idrico ed eventuale riuso. Tali indicazioni dovranno essere perseguite in fase attuativa, in particolare escludendo il prelievo di acqua dalla falda, prevedendo un sistema di smaltimento e trattamento delle acque meteoriche nonché un loro riutilizzo per l'irrigazione delle aree verdi previste, unitamente, ove possibile, allo sfruttamento delle acque provenienti dall'impianto di affinamento presente nel territorio comunale di Corsano.

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico ed atmosferico, dovuto sia alle attività produttive che si andranno ad insediare che all'aumento del traffico veicolare che interesserà l'ambito in questione, il RAP valuta gli impatti non rilevanti, sottolineando al contrario l'effetto positivo di decongestionamento del centro abitato che attualmente ospita attività artigianali e commerciali che sarebbe utile spostare al di fuori dello stesso. Ad ogni modo l'area risulta abbastanza ben collegata con il centro e non molto distante (circa 400 m dalle prime abitazioni). Non si segnalano insediamenti residenziali adiacenti all'area, unicamente sul lato est un'abitazione che dovrà essere opportunamente schermata con vegetazione.

In linea generale nel RAP gli impatti sono ritenuti non rilevanti e mitigabili attraverso alcune misure da

porre in essere in fase attuativa:

- negli elaborati di progetto deve essere dettagliatamente definita la sistemazione del verde, con l'indicazione delle eventuali alberature esistenti e l'individuazione delle alberature recuperate attraverso il trapianto;
- per la progettazione delle aree a verde si preveda il ricorso a specie vegetali autoctone;
- per la realizzazione di edifici, si ricorra alle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, anche al fine di ottimizzare le performance ambientali ed energetiche delle strutture edilizie;
- per la progettazione delle finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali o tecniche simili o compatibili con quelle dei luoghi;
- che i parcheggi siano realizzati con pavimentazioni drenanti.

Relativamente al consumo di suolo agricolo ed alla conseguente impermeabilizzazione di superfici libere, occorre rilevare la non trascurabile dimensione dell'area oggetto di variante (circa 14 ha), che va quasi a raddoppiare quella del PIP esistente. Inoltre, la motivazione dell'aumento dell'indice di fabbricabilità rispetto al PIP esistente con la decadenza del vincolo paesaggistico non tiene conto degli impatti cumulativi dovuti all'insediamento di nuove attività in adiacenza a quelle già presenti. Pertanto, essendo poco discutibile la localizzazione della variante, in virtù proprio della presenza del PIP e delle urbanizzazioni primarie, tali impatti, potrebbero comunque essere ridotti tramite il ridimensionamento dell'area interessata dalla variante, l'abbassamento dell'indice di fabbricabilità (1,5 mc/mq), portandolo almeno al valore previsto per il PIP esistente (1 mc/mq), e l'aumento delle superfici da destinare a verde, sia pubblico che privato. Inoltre la fascia di rispetto perimetrale verso l'area agricola a sud (circa 20 m) potrebbe essere ampliata in modo da migliorare l'inserimento paesaggistico dell'insediamento.

Si rileva tuttavia che non è stato elaborato un livello progettuale di dettaglio della variante e che le NTA (zona D1) non contengono riferimenti alle misure di mitigazione proposte o ad altre indicazioni finalizzate ad orientare l'elaborazione del piano attuativo verso la sostenibilità ambientale, con riferimento per esempio alle "Linee Guida per le Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA)", pertanto l'integrazione delle considerazioni ambientali dovrà essere dettagliata nell'ambito dell'elaborazione del suddetto piano attuativo (PP o PIP).

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante Urbanistica al PdF per l'ampliamento dell'area destinata ad Insediamenti Produttivi - Autorità procedente: Comune di Corsano, non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di adozione /approvazione della variante:

Al fine di ridurre il consumo di suolo agricolo e l'impermeabilizzazione delle superfici:

- si valuti un ridimensionamento dell'estensione dell'area interessata ed, in ogni caso, si mantenga l'indice di fabbricabilità già previsto per il PIP esistente;
- si incrementino le superfici da destinare a verde pubblico e a verde privato, limitando le superfici impermeabili dei singoli lotti a quelle strettamente necessarie allo svolgimento delle attività produttive previste;
- sia ampliata la fascia di rispetto perimetrale a sud rendendola uguale a quelle sugli altri lati (30 m), in

modo da migliorare l'inserimento paesaggistico dell'insediamento.

Si verifichi l'assenza di rischio archeologico dell'area secondo quanto rappresentato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici con nota prot. n. 11366 del 01/10/2012.

Si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui di Corsano, la compatibilità del nuovo insediamento previsto con la capacità depurativa dello stesso, anche in relazione allo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti.

Si inseriscano negli elaborati della variante, in particolare nelle NTA, le misure di mitigazione proposte e si integrino le stesse con le seguenti indicazioni per la fase attuativa.

- Si richiama le misure previste dal PTA (allegato 14) relative alle aree soggette a contaminazione salina.

- Siano salvaguardate ove possibile le alberature esistenti. Qualora i lavori per la realizzazione delle opere e manufatti previsti prevedano l'espanto di alberi di ulivo si privilegi la loro ricollocazione nelle aree verdi previste e si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e alla deliberazione della Giunta regionale 14.12.1989, n. 7310 che richiede il preventivo parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. 14/2007) la documentazione definita dal DGR n. 707 del 06.05.2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio.

- Si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003) a bassa esigenza di manutenzione. Si indichino il numero, le essenze, le dimensioni delle piante da porre a dimora, si garantiscano le cure necessarie per la fase immediatamente successiva all'impianto.

- Si definiscano la qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere un'immagine globale dell'area (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.), in analogia al area PIP già realizzata.

- La raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche sia coerente alla normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000").

- Si persegua, attraverso appositi sistemi, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche destinandole ad esempio all'irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ai sistemi di raffreddamento ecc., e si verifichi la possibilità di utilizzare le acque provenienti dall'impianto di affinamento presente nel territorio comunale di Corsano.

- Si prevedano adeguate aree di pertinenza ad ogni attività insediata per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti e isole ecologiche per lo stoccaggio e il riuso degli scarti (ovvero apposite strutture per la raccolta collettiva di rifiuti da inviare a determinate filiere, come il compostaggio, o ai consorzi obbligatori, come quelli cellulosici, quelli per la raccolta del legno, degli oli o del vetro, ecc.). Analogamente per i rifiuti speciali si riservi un'area prossima alla mobilità veloce, posta in zona non visivamente percettibile da utenti e fruitori. Sarà inoltre necessario definire una "buffer zone" di mitigazione con vegetazioni ad alto fusto e con siepi per mitigare l'effetto paesaggistico e ridurre la trasmissione di odori.

- Relativamente agli scarichi provenienti dagli impianti produttivi, si richiami la normativa nazionale e regionale vigente in materia (d. lgs. 152/06 e s.m.i., RR n. 5/89).

- Si richiami la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di

effettuare in fase attuativa, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95, una previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive.

- Si inseriscano indicazioni per favorire l'utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici produttivi e dei capannoni, o impianti di minieolico) e contenere i consumi energetici.
- Si favorisca la mobilità sostenibile all'interno dell'area e verso il centro urbano prevedendo percorsi pedonali, ciclabili o promiscui pedonali/ciclabili, attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità.
- Si richiami la normativa vigente in materia di industrie insalubri (art. 216 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934), in particolare quanto previsto per quelle di prima classe e la loro localizzazione in prossimità delle abitazioni.
- Si richiami la normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso (Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005).
- Si preveda la localizzazione di servizi e infrastrutture dedicati prioritariamente agli addetti ma anche all'intera comunità locale, volti ad ottimizzare i brevi tempi residuali all'attività lavorativa (es. ufficio postale, distributori di benzina, farmacia, centro ricreativo, ecc.).
- Si favorisca la gestione unitaria ed ecologicamente attrezzata di infrastrutture e servizi presenti nell'intera area produttiva, possibilmente comprensiva di quella già esistente. Si promuova l'adozione di Sistemi di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) anche fra più aziende o a livello di PP/PIP, ed il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (BAT), se applicabili.
- Si richiamino, per quanto non specificato, le indicazioni proposte nelle Linee Guida per le Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA) adottate dalla Regione Puglia con il PPTR.

Per le fasi di cantiere, prevedere misure di mitigazione degli impatti, del tipo:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;
- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
- prevedere l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161. Si rammenta che, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
- attuare tutte le misure necessarie per evitare/ridurre l'interferenza dei lavori con la falda acquifera;
- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si integri negli elaborati di Piano il Rapporto Preliminare Ambientale, modificato alla luce del presente provvedimento.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di

competenza.

Si raccomanda altresì di adottare buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, in particolare si mettano in atto:

- azioni volte a favorire la delocalizzazione delle attività produttive esistenti nel centro abitato verso le nuove aree produttive al fine di permettere i vantaggi in termini di mobilità, ciclo dei rifiuti, risparmio di risorse, ecc.;
- opportune misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile per gli spostamenti da/verso l'abitato di Corsano;
- azioni volte al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.).

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica al PdF per l'ampliamento dell'area destinata ad Insediamenti Produttivi nel Comune di Corsano;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del

13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere la Variante Urbanistica al PdF per l'ampliamento dell'area destinata ad Insediamenti Produttivi nel Comune di Corsano dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Corsano;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
